


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Europa**  
**Ufficio Fondo Sociale Europeo**  
 Via Gilli, 4 – I 38121 Trento  
 T +39 0461 495322  
 F +39 0461 491201  
**pec** serv.europa@pec.provincia.tn.it  
**@** serv.europa@provincia.tn.it  
**web** fse.provincia.tn.it

Spettabili  
 SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI  
 CURA ED EDUCAZIONE ACQUISIBILI  
 MEDIANTE LO STRUMENTO BUONI DI  
 SERVIZIO

LORO SEDI

07 GIU. 2018

Trento,

Prot. n. S139/2018/ 0335162 / 22-618-89/MB

Oggetto: Servizi di cura, educazione e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, come previsto con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 dicembre 2017 n. 2147 e s.m..  
**Disposizioni di accesso al servizio e rendicontazione dei servizi resi in relazione agli obblighi vaccinali.**

Con la presente, la scrivente Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo, preso atto di quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 916 comunica che Codesti Spettabili Enti, ai fini di ottemperare alle modalità di accesso ai servizi conciliativi da parte dei minori e relativa rendicontazione dei servizi resi, dovrà attenersi a quanto di seguito specificato:

- 1) **per i servizi erogati a minori in età 0 – 6 anni - Fascia A) e Fascia B):**
  - a) i servizi potranno essere erogati o continuare ad essere erogati, ai figli minori dei Soggetti richiedenti (indipendentemente se assegnatari o meno di Buono di Servizio) se ottemperanti a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. **ovvero essere in possesso del documento di conformità vaccinale al momento dell'avvio del servizio;**
  - b) i servizi potranno essere erogati o continuare ad essere erogati **fino al 31 agosto 2018**, ai figli minori dei Soggetti richiedenti (indipendentemente se assegnatari o meno di Buono di Servizio) se gli stessi abbiano provveduto entro la data del 10 marzo 2018 alla richiesta di colloquio vaccinale alla competente Azienda Sanitaria **indipendentemente dall'esito dello stesso;**
  - c) i servizi **NON potranno essere erogati** o continuare ad essere erogati **dopo il 31 agosto 2018**, ai figli minori dei Soggetti richiedenti (indipendentemente se assegnatari o meno di Buono di Servizio) se gli stessi **NON risultino** ottemperanti a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio



2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. **e quindi NON essere in possesso del documento di conformità vaccinale.**

Per la **rendicontazione dei servizi erogati a minori in età 0 – 6 anni - Fascia A) e Fascia B)** Codesto Spettabile Ente **dovrà allegare** ai documenti richiesti (Prospetto dei costi, Relazione sull'espletamento del servizio, Richiesta di Saldo, Registro Presenze, Dichiarazione di conciliazione) **il documento di conformità vaccinale ovvero la richiesta di colloquio vaccinale** inviata dai Soggetti richiedenti assegnatari di Buono di Servizio alla competente Azienda Sanitaria entro il 10 marzo 2018. Ai soli fini dei controlli di mantenimento dell'accreditamento per i servizi conciliativi erogati a minori di Soggetti non assegnatari di Buono di Servizio Codesto Spettabile Ente dovrà conservare il documento di conformità vaccinale ovvero la richiesta di colloquio vaccinale inviata alla competente Azienda Sanitaria entro il 10 marzo 2018.

2) **per i servizi erogati a minori in età 6 – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - Fascia C):**

- a) i servizi potranno essere erogati o continuare ad essere erogati ai figli minori dei Soggetti beneficiari di Buono di Servizio **senza nessun obbligo di verifica** dell'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*", **purché i minori abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria;**
- b) i servizi potranno essere erogati o continuare ad essere erogati **fino al 31 agosto 2018**, ai figli minori dei Soggetti beneficiari di Buono di Servizio **con l'obbligo di verifica della conformità vaccinale o dell'avvenuta prenotazione al colloquio vaccinale entro il 10 marzo 2018** qualora i minori **NON abbiano** già frequentato il primo anno della scuola primaria;
- c) i servizi **NON potranno essere erogati** o continuare ad essere erogati **dopo il 31 agosto 2018**, ai figli minori dei Soggetti richiedenti (indipendentemente se assegnatari o meno di Buono di Servizio), che **NON abbiano** già frequentato il primo anno della scuola primaria se gli stessi **NON risultino** ottemperanti a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. **e quindi NON essere in possesso del documento di conformità vaccinale.**

Per la **rendicontazione dei servizi erogati a minori in età 6 – 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - Fascia C):**

- Codesto Spettabile Ente **NON dovrà allegare** ai documenti richiesti (Prospetto dei costi, Relazione sull'espletamento del servizio, Richiesta di Saldo, Registro Presenze, Dichiarazione di conciliazione) **nessun documento inerente lo stato vaccinale purché i minori abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria;**



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Codesto Spettabile Ente **dovrà allegare** ai documenti richiesti (Prospetto dei costi, Relazione sull'espletamento del servizio, Richiesta di Saldo, Registro Presenze, Dichiarazione di conciliazione) il documento di conformità vaccinale ovvero la richiesta di colloquio vaccinale inviata dai Soggetti richiedenti assegnatari di Buono di Servizio alla competente Azienda Sanitaria entro il 10 marzo 2018, **qualora i minori NON abbiano già frequentato** il primo anno della scuola primaria.

Ai soli fini dei controlli di mantenimento dell'accreditamento per i servizi conciliativi erogati a minori di Soggetti non assegnatari di Buono di Servizio Codesto Spettabile Ente dovrà conservare il documento di conformità vaccinale ovvero la richiesta di colloquio vaccinale inviata alla competente Azienda Sanitaria entro il 10 marzo 2018 **qualora i minori NON abbiano già frequentato** il primo anno della scuola primaria.

Alla luce di quanto sopra i servizi conciliativi dovranno essere erogati ai minori, e gli stessi saranno riconosciuti ai fini del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, fino al 31 agosto 2018 anche per i Soggetti beneficiari di Buono di Servizio non ottemperanti a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" cioè, servizi erogati in presenza di regolarità vaccinale o richiesta di colloquio vaccinale effettuata entro il 10 di marzo 2018.

Dopo il 31 agosto 2018, e in generale per tutti i Soggetti richiedenti i servizi di conciliazione per i figli minori non ottemperanti a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e che non abbiano provveduto alla richiesta di colloquio vaccinale entro il 10 marzo 2018, Codesto Spettabile Ente **non potrà erogare nessun servizio conciliativo - né continuare ad erogare nessun servizio conciliativo - per minori in età 0 - 6 anni** pena l'applicazione delle sanzioni disposte dall'art. 21 delle "MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO" approvate con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n. 2147 e s.m..

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.



IL DIRIGENTE

*Dott. Michele Michelini*

Per informazioni rivolgersi a:  
Ufficio Fondo Sociale Europeo (n. tel 0461-491205)

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224